

# **CONVEGNO NAZIONALE DEI DISTRETTI SCOLASTICI**

**MONOPOLI - POLIGNANO A MARE**  
**22/24 SETTEMBRE 2000**

---

**"DAI DISTRETTI AI CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI  
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA  
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE"**

**L'ORGANIZZAZIONE**  
**DEL DISTRETTO SCOLASTICO**  
**NEL TERRITORIO**

**Giovanni Bisson**

**Presidente del Distretto Scolastico n° 49 - 36025 Noventa Vicentina (VI)**

# L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO NEL TERRITORIO

La stratificazione degli interventi - legislativi e regolamentari - calati sulla Scuola dal 1997 ad oggi non rende di facile costruzione una ipotesi di razionale organizzazione del Servizio Scolastico nel territorio, in termini di efficacia ed efficienza e di coordinamento sinergico dei soggetti da coinvolgere. Quella che segue vuol essere, tuttavia, un contributo alla ricerca di un "modello" per una utile determinazione sul territorio degli organi collegiali.

## 1 - L'ATTIVAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI

A - Per l'art. 138 del D.L. 112/98 compete alla Regione la suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

Può essere la scelta fondamentale sulla quale incernierare nel territorio il servizio educativo e formativo.

L'importante è che tale suddivisione IN AMBITI FUNZIONALI avvenga:

- con un dimensionamento sub-provinciale originalmente definito - e non come mera sovrapposizione ad altri preesistenti organismi - quale bacino di utenza per un compiuto servizio di istruzione e formazione in un comprensorio con particolari caratteristiche geografiche, sociali, economiche e di interrelazioni (servizi);
- con la concertazione con gli Enti Locali prevista dall'art.3/V° del D.L. 112/98
- utilizzando compiutamente le opportunità date dalla precitata norma che:
  - al comma 1° stabilisce che a loro volta le Regioni - trattenendo solo le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale - conferiscano tutte le altre agli Enti Locali;
  - al comma 2°, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni, vuole che le Regioni individuino livelli ottimali di esercizio delle stesse, prevedendo con legge regionale appositi strumenti di incentivazione per favorire tale esercizio associato delle funzioni.

Tali indicazioni appariranno ancora più necessarie se si esaminano le competenze date direttamente dall'art. 139 del D.L. 112/98 agli Enti Locali; compiti che, con le dimensioni medio-piccole della maggior parte dei Comuni, non possono essere efficacemente esercitate singolarmente, per costi e carenze strutturali.

B - Con riferimento agli ambiti funzionali determinati dalla Regione si può meglio provvedere al miglioramento dell'offerta formativa con l'altra delega data alle Regioni ancora con l'art.138 del D.L. 112/98:

- la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

- C - Con riferimento agli ambiti funzionali determinati dalla Regione diventa più razionale il dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche Statali (Regolamento 233/98), anche in conseguenza del veniente riordino dei cicli scolastici .
- D - Con riferimento agli ambiti funzionali determinati dalle Regioni possono essere attivati i Centri Territoriali di Servizio e Formazione
- E - Con riferimento agli ambiti funzionali determinati dalle Regioni si possono coordinare le medesime competenze che la stratificazione normativa spesso sovrappone tra Enti Locali, Istituzioni Scolastiche autonome e Consigli Scolastici Locali;
- F - Con riferimento agli ambiti funzionali determinati dalle Regioni si possono razionalmente attivare i Consigli Scolastici Locali che il Decreto Legislativo 233 del 30 giugno 1999 altrimenti prevede in maniera contorta.

## **2 - L'ATTIVAZIONE DELLA RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA**

In sostituzione di quelli istituiti con il D.P.R. 416/74, è prevista l'istituzione -entro il settembre 2001 - dei nuovi Organi Collegiali territoriali della scuola con il D.L.233 del 30 giugno 1999.

E' quest'ultimo un Decreto incoerente con la delega data al Governo con l'art.21, comma 15°, della Legge 59/97 che voleva la riforma entro il marzo 1998 VALORIZZANDO L'AUTONOMO APPORTO DELLE DIVERSE COMPONENTI ed incoerente anche con le stesse premesse del Decreto secondo le quali i nuovi organi ASSICURANO RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE ALLE COMPONENTI DELLA SCUOLA E AI DIVERSI SOGGETTI INTERESSATI ALLA SUA VITA, ALLE SUE ATTIVITA' E AI SUOI RISULTATI.

Ed è un Decreto che rende confusa, soprattutto, l'attivazione dei Consigli scolastici Locali .

Una legge-quadro regionale per il servizio scolastico nel territorio può tentare, anche in tale ambito, una qualche razionalizzazione se non si ottiene una modifica del Decreto governativo.

- A - Soppresso il Consiglio Scolastico Provinciale , tali organismi sono :
- a livello centrale il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Nonostante abbia, fra l'altro, compiti di proposta in materia di valutazione del sistema dell'istruzione e sull'organizzazione generale dell'istruzione, è formato da 36 componenti, tutti - a vario titolo - operatori scolastici. Niente rappresentanti delle Regioni, degli altri organi territoriali (a fini di coordinamento ) e dei genitori !
  - a livello regionale il nuovo Consiglio Regionale dell'Istruzione: e, perfino qui, non è prevista una rappresentanza della Regione e dei genitori.  
Se a fianco di tale organo è prevista anche - senza nessun collegamento articolato con la Regione - la figura del Dirigente dell'Ufficio periferico regionale del Ministero della P.I., non si comprende quale sinergia sia possibile con i compiti per il servizio

scolastico dati alle Regioni. Ciò guardando ai pareri obbligatori che tale Consiglio Regionale dell'Istruzione deve dare, fra l'altro, per la distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale; per l'educazione permanente e per le politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio;

- a livello locale, infine, i Consigli Scolastici Locali dovrebbero essere istituiti secondo la premessa del Decreto in corrispondenza delle articolazioni territoriali (e sarebbe logico supporre che tali fossero gli ambiti funzionali determinati dalla Regione), ma poi si prevede che anche ogni singolo Ente Locale possa istituire, con oneri a proprio carico, ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici!
- Infine, quanto ai compiti, per i Consigli Scolastici Locali, sono di mera consulenza (se richiesta) e di proposta (ma senza nessuna cogenza della stessa).

Dunque tale Decreto non collega operativamente i Consigli (Nazionali e Regionali) con i compiti e le funzioni conferiti alle Regioni (D.L. 112/98); non chiarisce che i nuovi Consigli Scolastici Locali debbano razionalmente ed esclusivamente coincidere con gli ambiti funzionali determinati della Regione; e nella composizione, gli rende autoreferenziali (presenti, in grande maggioranza, gli operatori scolastici).

Quest'ultimo rischio, poi, è aggravato dal fatto che le presidenze delle Giunte nei Consigli Regionali e Locali, dovrebbero essere obbligatoriamente, antidemocraticamente, affidate a rappresentanti dell'amministrazione scolastica!

### **3 - CONCLUSIONE**

Ciò constatato sembrerebbe utile e produttivo utilizzare, prima dell'entrata in vigore della riforma, la facoltà data dal Decreto al Ministro della P.I. di predisporre (vedi ultima pagina) proposte di modifica dell'organizzazione e composizione degli Organi Collegiali territoriali, senza attendere (come prevede il Decreto) una sperimentazione che allo stato di proposta appare già inconsistente.

In ogni caso la legislazione-quadro regionale, almeno per rendere costruttivi i Consigli Scolastici Locali, potrebbe rafforzarne il ruolo di coordinamento e di operatività associata, prevedendo che possano - per il tramite di conferenze di servizio, accordi di programma e progetti finalizzati con gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche autonome ricadenti nell'ambito funzionale - esercitare un ruolo di supporto gestionale.

Tali Consigli Scolastici Locali potrebbero, poi, essere utilizzati come tramite di particolari iniziative regionali e per il monitoraggio permanente dello stato e delle prospettive del servizio scolastico e professionale in un dato comprensorio (ambito funzionale).

# L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO NEL TERRITORIO

## REGIONE

IN CONCERTAZIONE CON ENTI LOCALI (art.3 -comma 5 D.L. 112/98)

= SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN AMBITI FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

(art. 138 D.L. 112/98, art.2 del Regolamento 233/98)

= AMBITI DIFFERENZIATI

(città-subprovinciali: Regolamento 233/98 per il dimensionamento)

NEGLI AMBITI FUNZIONALI INDIRIZZI E INCENTIVI DELLA LEGGE REGIONALE (D.L. 112/98 - ART.3) PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEI COMPITI PER LA SCUOLA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.

LEGGE 59/97

D.L. 112/98

REG.2233/98

D.Lvo 233/99

## GOVERNO MINISTERO DELLA P.I.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA P.I.  
(D.L.vo 233/99)

DIRIGENTE UFFICIO PERIFERICO REGIONALE  
(è menzionato nel D.L.vo 233/99 - presiede obbligatoriamente, se attivata, la Giunta del Consiglio Regionale dell'Istruzione)

NEGLI AMBITI FUNZIONALI DEFINITI DALLA REGIONE RAZIONALIZZARE:

- LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
- LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- L'ATTIVAZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI DI SERVIZIO E FORMAZIONE
- L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
- L'ATTIVAZIONE DEI CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI IN SOSTITUZIONE DEI DISTRETTI SCOLASTICI.

TALI C.S.L. POTREBBERO SERVIRE PER:

\*RUOLO DI COORDINAMENTO ED OPERATIVITA' ASSOCIATA PER IL TRAMITE DI CONFERENZE DI SERVIZIO, ACCORDI DI PROGRAMMA E PROGETTI FINALIZZATI CON GLI ENTI LOCALI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME ( RUOLO DI SUPPORTO GESTIONALE ),

\*RUOLO DI TERMINALI (COLLABORAZIONE E MONITORAGGIO) DELLE POLITICHE E/O PER PARTICOLARI INIZIATIVE REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

DIRIGENTE UFFICIO PERIFERICO TERRITORIALE  
( presiede per norma la Giunta obbligatoria del Consiglio Scolastico Locale )

#### **4) PROPOSTE DI MODIFICA AL D.L.vo 233/99**

**A) ALL'ART. 4 - COMMI 3 e 4 (Consiglio Regionale dell'Istruzione)**

= ridurre la rappresentanza degli operatori scolastici ( da 14-16 a 8-10 ) e introdurre una congrua rappresentanza ( n.5) dei genitori (nota: tanto più che molti dei Presidenti dei Consigli Scolastici Locali che comporranno i Consigli Regionali saranno anch'essi rappresentanti degli operatori scolastici);

= in alternativa, aggiungere al comma 3 la suddetta rappresentanza dei genitori.

**B) ALL'ART.4 - COMMA 8**

= togliere la presidenza obbligatoria della giunta da parte del rappresentante dell'ufficio periferico regionale e far coincidere la presidenza del Consiglio con quella della giunta.

(Nota: è giusto che tale rappresentante sia obbligatoriamente in Consiglio e in Giunta; può anche diventare Presidente: ma se democraticamente eletto ! ).

**C) ALL'ART.5 - COMMA 1 (Consiglio Scolastici Locali)**

Prevedere esplicitamente che la richiamata concertazione Regione-Enti Locali ( D.L. n.112/98 - art.3, comma 5) porti a far coincidere l'articolazione territoriale dei Consigli Scolastici Locali con gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art.138 - comma 1/c del medesimo D.L. n.112/98;

**D) ALL'ART. 5 - COMMA 3**

Aggiungere, per i compiti loro trasferiti, che le Regioni e gli Enti Locali - con riferimento all'art.3, comma 2, del D.L. n.112/98 - possano avvalersi dei Consigli Scolastici Locali anche come supporto gestionale - con accordi di programma o per progetti finalizzati - per l'esercizio associato delle funzioni a loro conferite dal Titolo IV, capi III - ,IV -V e VI del medesimo D.L. .  
(Nota: ciò rende coerente e consequenziale il sistema di riforme introdotte, chiarisce e rende efficace ed efficiente la stratificazione delle competenze)

**E) ALL'ART. 5 - COMMA 4**

Aumentare da 3 a 5 la rappresentanza dei genitori nel Consiglio Scolastico Locale e diminuire da 14-16 a 12-14 la rappresentanza degli operatori scolastici.

**F) ALL'ART.5 COMMA 8**

Eliminare la presidenza obbligatoria della giunta da parte del rappresentante dell'amministrazione scolastica e far coincidere la presidenza del Consiglio con quella della Giunta.

(Nota : per le stesse considerazioni esposte al precedente punto B).